

GL 0DUWHG u DSULOH

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri</b>				
29	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Ingegneri, un nuovo illecito sulle norme elettorali</i>	4
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	26/04/2022	<i>Cantieri, 3 miliardi per evitare chiusure (G.Santilli)</i>	5
1	Il Sole 24 Ore	26/04/2022	<i>Cercasi percorso per regolarizzare i crediti inesistenti o non spettanti (S.Supino/C.Todini)</i>	7
1	Il Sole 24 Ore	25/04/2022	<i>Zero euro dopo 21 mesi: la scuola in area sismica puo' attendere (G.Trovati)</i>	9
1	Il Sole 24 Ore	24/04/2022	<i>Superbonus, tutte le novita' in arrivo (G.Latour)</i>	11
2	Il Sole 24 Ore	24/04/2022	<i>Il mercato riparte introducendo un po' di flessibilita' (G.L.)</i>	14
6	Il Sole 24 Ore	23/04/2022	<i>L'Autorita' Anticorruzione contro l'Anas: "Appalti fermi per lungaggini burocratiche" (G.Santilli)</i>	15
1	Italia Oggi	26/04/2022	<i>Miniproroga sul superbonus (C.Bartelli)</i>	16
23	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Aggiudicazioni, stop a invio della relazione dettagliata (A.Mascolini)</i>	18
<b>Rubrica Rischio sismico e idrogeologico</b>				
6	Il Sole 24 Ore	23/04/2022	<i>Ricostruzione, sale del 20% il contributo alle abitazioni +25% per i siti produttivi (M.Ludovico)</i>	19
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
16	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Sicurezza It, c'e' il fattore umano (C.Plazzotta)</i>	20
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
1	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Leggi oscure, zero sanzioni (D.Cirioli)</i>	21
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
1	Il Sole 24 Ore	26/04/2022	<i>Fascicolo sanitario tra telemedicina, referti e certificati (M.Bartoloni)</i>	22
23	Corriere della Sera	24/04/2022	<i>Int. a A.Ercoli Finzi: "I numeri e il Padreterno? Io sono devota a entrambi. E credo negli extraterrestri" (E.Serra)</i>	24
<b>Rubrica Lavoro</b>				
45	Italia Oggi Sette	19/04/2022	<i>I Mille sbarcano in Engineering (L.Rota)</i>	27
<b>Rubrica Politica</b>				
8	Il Sole 24 Ore	26/04/2022	<i>Concorrenza in salita sui servizi locali: meno vincoli per l'in-house (C.Fotina)</i>	28
39	Corriere della Sera	23/04/2022	<i>La battaglia della concorrenza allunga il calendario (A.Baccaro)</i>	30
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	26/04/2022	<i>Fotovoltaico, nelle aree idonee avvio impianti in un solo giorno (G.Cassar)</i>	31
31	Corriere della Sera	26/04/2022	<i>Energia, piu' rigassificatori e solare. Supercommissario per le rinnovabili (F.Chiesa/F.Savelli)</i>	32
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
11	Il Sole 24 Ore	25/04/2022	<i>Dai geometri spinta alla crescita dei giovani e alle aggregazioni</i>	33
12	Il Sole 24 Ore	25/04/2022	<i>Notai, responsabilita' solidale limitata (R.Acierno)</i>	34
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
42	Italia Oggi Sette	19/04/2022	<i>Carriere Stem per tutti i generi</i>	36

# Sommario Rassegna Stampa


Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	23/04/2022	<i>Gli ostacoli da superare per le societa' tra professionisti (T.Nannicini)</i>	37
32	Italia Oggi	15/04/2022	<i>Autonome in maternita' estesa (D.Cirioli)</i>	39
34	Italia Oggi	15/04/2022	<i>Professionisti al Sud per il Pnrr (F.Cerisano)</i>	40
1	Italia Oggi Sette	19/04/2022	<i>Forfettari, corsa a ostacoli (F.Poggiani/F.Zuech)</i>	41
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/04/2022	<i>Pagamenti: nuova spinta a carte, app e Pos (D.Aquaro)</i>	43
16	Il Sole 24 Ore	25/04/2022	<i>Fisco e immobili - Sismabonus acquisti 110%, cosi' le regole fino a giugno</i>	47
2	Il Sole 24 Ore	24/04/2022	<i>Alle banche la chance della quarta cessione (L.De Stefani)</i>	49
25	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Sismabonus anche con il leasing (F.Poggiani)</i>	50
26	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Pos, adesso invii a tappeto (A.Bongi)</i>	51
24	Italia Oggi	16/04/2022	<i>Ecobonus, con doppio controllo (F.G.poggiani)</i>	52
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
32	Corriere della Sera	26/04/2022	<i>Pnrr e fondi Ue. Saranno spesi 150 miliardi sui 220 totali (E.Marro)</i>	53
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
1	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Il Pnrr arruola anche i pensionati per incarichi retribuiti (F.Cerisano)</i>	54
27	Italia Oggi	23/04/2022	<i>Incentivi salariali limitati per i docenti (A.Ricciardi)</i>	56
38	Italia Oggi	15/04/2022	<i>P.A. Digitale, 390 mln dal Pnrr (M.Finali)</i>	57

## Ingegneri, un nuovo illecito sulle norme elettorali

Per gli ingegneri un nuovo illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale. Un'iniziativa motivata «dalla necessità di introdurre specifiche garanzie di osservanza della normativa elettorale da parte degli iscritti all'albo, allo scopo di prevenire la possibilità di contenzioso direttamente collegato al rinnovo degli organi di autogoverno e allo svolgimento delle operazioni elettorali, affidando ai consigli di disciplina territoriali la verifica dell'inservanza della normativa dettata da un intento deliberatamente elusivo del trasgressore per finalità di tornaconto e/o vantaggio personale». È quanto deciso dal Consiglio nazionale degli ingegneri e comunicato con la circolare 882 del 2022 pubblicata sul sito del Consiglio. Il Cni ha deliberato un'integrazione dell'articolo 20 del codice deontologico, con l'obiettivo, appunto, di «definire l'illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale».

È stato quindi introdotto il nuovo comma 5, che recita: «l'ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio nazionale degli ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l'inservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di consigliere territoriale dell'ordine o di consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art.2 del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».

© Riproduzione riservata



159329

# Cantieri, 3 miliardi per evitare chiusure

L'effetto dei rincari

Le imprese chiedono fondi e pagamenti veloci nel prossimo decreto legge

Sono lievitati di 3 miliardi i costi per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche i cui cantieri sono già stati avviati o devono essere avviati a breve. È l'effetto dei rincari di energia e materiali, secondo le stime delle imprese che chiedono dunque al governo di stanziare nel decreto legge previsto entro questa settimana le risorse necessarie per evitare il blocco dei lavori e la chiusura dei cantieri, dal Terzo valico ferroviario alla Statale 106 Jonica.

**Santilli** — a pag. 9

## Grandi opere, rischio chiusura: contro i rincari subito 3 miliardi e cassa veloce

**Le richieste per il Dl.** Per le imprese appaltatrici costi aggiuntivi di 400 milioni nel 2021, 1,25 miliardi nel 2022 e 1,5 miliardi nel 2023

**Giorgio Santilli**

Per le grandi opere strategiche, stradali e ferroviarie, in corso o in procinto di essere cantierizzate, le imprese appaltatrici calcolano un costo aggiuntivo per il rincaro dei prezzi dei materiali e dell'energia di circa 3 miliardi fino al 2023. Sono le risorse che servono per il decreto legge in programma al Consiglio dei ministri di fine settimana per evitare il blocco di grandi cantieri come il Terzo valico ferroviario, l'Alta velocità Brescia-Padova, la ferrovia Napoli-Bari, la strada statale 106 Jonica. Sono extracosti stimati dalle imprese appaltatrici per tre anni di produzione: 400 milioni servono per i lavori eseguiti nel 2021 (in questo caso il costo aggiuntivo è calcolato sulla base di un prezzo aggiornato a gennaio 2022 ed è al netto delle compensazioni già adottate), 1,25 miliardi per le compensazioni dei lavori realizzati o programmati nel 2022 (sulla base di un prezzo aggiornato al primo trimestre 2022) e circa 1,5 miliardi stimati per gli stati avanzamento lavoro (Sal) programmati per il 2023 sulla base di un nuovo meccanismo di revisione prezzi. Questa ultima stima, che pure tiene conto dei prezzi aggiornati a oggi, potrà oscillare verso l'alto o verso il basso a seconda che i prezzi nei prossimi mesi salgano ancora o, viceversa, comincino a scendere.

Queste somme sono anzitutto necessarie per effettuare le compensazioni per i lavori in corso di realizzazione e quindi per evitare il blocco dei cantieri che, senza misure adeguate, viene considerato imminente.

Ma i finanziamenti non bastano. Nel decreto legge le imprese chiedono anche che sia rivisto il meccanismo di compensazione e di revisione

prezzi, con un'attenzione ai tempi di pagamento. Oggi si stanno pagando le compensazioni del 1° semestre 2021. Tempi inadeguati nel contesto attuale in cui le imprese rischiano ogni giorno di saltare. Il ministro Giovannini ha accelerato per i costi del 2° semestre 2021, ma serve una norma di legge e una nuova procedura.

Servono tempi rapidissimi fra lo stanziamento di legge e la «cassa» e fra l'esecuzione dei lavori e il pagamento delle compensazioni. In particolare, dall'entrata in vigore della nuova disposizione serve l'adozione di un apposito stato di avanzamento entro trenta giorni per recuperare gli extracosti dei lavori già effettuati.

Le imprese chiedono poi che sui lavori eseguiti dopo l'approvazione del decreto legge si applichi una vera formula di revisione prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali, con l'applicazione delle variazioni di prezzo, in aumento e in diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevate

dall'Istat. Il modello di riferimento resta la Francia, che effettua mensilmente il pagamento degli extracosti rilevati. La revisione non si applicherebbe sul 10% dell'importo.

Nelle ultime settimane ci sono stati incontri fra l'associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) e il governo, ma per ora è trapelato poco o nulla su cosa contenga la norma che i ministri e Palazzo Chigi stanno mettendo a punto. È noto soltanto che una norma per la revisione prezzi a compensazione dei maggiori costi sopportati dagli appaltatori ci sarà (in questo senso si sono pronunciati il premier Draghi e i ministri Franco e Giovannini) e si sa, da indiscrezioni, che il governo pensa di destinare a questo capitolo circa un miliardo dei sei oggi disponibili per il decreto. Una somma che, alla luce dei prezzi aggiornati, sarebbe insufficiente a compensare i costi derivanti dai rincari anche solo per le grandi opere strategiche (che escludono le opere realizzate sul territorio da Regioni ed enti locali).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Le stime per le opere strategiche fatte con prezzi aggiornati a inizio 2022. Serve anche una vera revisione prezzi**

# 1 miliardo

## RISORSE ANTI RINCARI

La norma per la revisione prezzi a compensazione dei maggiori costi sopportati dagli appaltatori (in questo senso si sono pronunciati il

premier Draghi e i ministri Franco e Giovannini) dovrebbe prevedere per questo capitolo circa un miliardo dei sei oggi disponibili per il decreto Aiuti

### Le proposte degli appaltatori

# 1

#### I CANTIERI

### Norme urgenti o sale il rischio di chiusura

La pressione dei prezzi delle materie prime e dell'energia è diventata ormai insostenibile per molti cantieri di opere pubbliche che sono stati costretti a rallentare la produzione per evitare di produrre in perdita rispetto ai costi previsti dai contratti. Ormai, in assenza di una decisione immediata del governo su un meccanismo di compensazione degli extracosti che dia certezza alle imprese, diventa quasi scontata la chiusura dei cantieri, compresi quelli del Pnrr, considerati prioritari dal governo. Le norme richieste dalle imprese dovrebbero entrare nel decreto legge programmato per la fine della settimana, ma per ora non si conoscono i contenuti della disposizione.

# 2

#### BIENNIO 2021-23

### Fondi calcolati sugli extracosti

Per compensare gli extracosti sostenuti dalle imprese appaltatrici delle grandi opere strategiche servirebbero tre miliardi di euro per i lavori degli anni 2021, 2022 e 2023. Il calcolo è stato fatto tenendo conto per il 2021 di un prezzario aggiornato al gennaio del 2022 (base costi 2021); per i lavori realizzati o in programma nel 2022 sulla base di un prezzario straordinario aggiornato al primo trimestre 2022; per i Sal (stati avanzamento lavori) residui da realizzare nel 2023 si applicherebbe un nuovo meccanismo di revisione prezzi che tenga conto delle oscillazioni dei prezzi verso l'alto e verso il basso.

# 3

#### I SAL

### Compensazioni per i lavori fatti

Il governo è già intervenuto varie volte per tentare di compensare gli extracosti delle opere pubbliche. I meccanismi varati finora hanno però in comune alcuni difetti che di fatto impediscono di risolvere il problema: meccanismi di rilevazione statistica farraginosi e inefficienti, tempi lunghi per trasformare la rilevazione statistica in pagamenti effettivi. Ora si stanno pagando le compensazioni del primo semestre 2021. Nonostante l'accelerazione impressa dal ministro Giovannini sui prezzi del secondo semestre 2021, la norma di legge e le procedure amministrative non sorreggono compensazioni rapide. È uno dei punti chiave del nuovo decreto.

# 4

#### LA RIFORMA

### Revisione prezzi per i lavori da fare


Le imprese chiedono che nel decreto legge che il governo dovrebbe varare a fine settimana non ci siano solo compensazioni per gli extracosti dei lavori già fatti, ma anche un vero meccanismo di revisione prezzi nuovo di zecca che consenta di compensare l'aumento (o anche la riduzione) dei prezzi delle opere pubbliche in tempi rapidissimi, «in linea con le migliori esperienze internazionali». Il modello di riferimento resta la Francia, che aggiorna mensilmente i prezzi dell'opera in corso di realizzazione, attraverso un ampio ventaglio di indici riferiti a materiali di costruzione. In questo modo la compensazione di eventuali costi aggiuntivi avviene entro trenta giorni.



**Grandi opere.** I rincari delle materie prime mettono a rischio i cantieri



**Bonus edilizi**  
Cercasi percorso  
per regolarizzare  
i crediti inesistenti  
o non spettanti



**Supino e Todini**  
— a pag. 41

# Bonus, cercasi percorso per la regolarizzazione

**La linea della Cassazione.** La Suprema Corte ha tracciato il confine tra crediti inesistenti e non spettanti che va però declinato in materia edilizia

**Sarah Supino**  
**Chiara Todini**

**D**opo l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, possono presentarsi evenienze – tipicamente, in uno stato avanzato di lavorazione o al termine dei lavori edili – per le quali il credito, ancorché venuto formalmente in esistenza, risulti a posteriori non spettante. C'è allora da chiedersi se il contribuente diligente, che voglia ravvedere l'errore commesso, abbia gli strumenti idonei per procedere alla regolarizzazione della propria posizione.

A oggi non constano tuttavia indicazioni di prassi, né sulla precisa individuazione delle violazioni (e, quindi, delle sanzioni) da regolarizzare, né sulle modalità di effettuazione della regolarizzazione spontanea né tantomeno sui soggetti che possono accedervi.

## **I confini delle diverse sanzioni**

Con riferimento alle sanzioni, è opportuno ricordare che le violazioni relative alla cessione di crediti derivanti da bonus edilizi sono punite con modalità diverse a seconda che si tratti di crediti non spettanti (sanzione pari al 30% dell'importo del credito) o inesistenti (sanzione pari ad un minimo del 100% dell'importo del credito). Non è tuttavia chiaro il perimetro delle due fattispecie sanzionatorie.

Fuori dai contesti di frode aventi ad oggetto lavori non effettuati, non è infatti agevole comprendere quali irregolarità diano luogo ad un credito inesistente e quali ad un credito non spettante.

Se, ad esempio, durante l'esecuzione dell'intervento, per la peculiarità delle lavorazioni eseguite o dell'immobile sul quale esse insistono, non sia constatato l'effettivo superamento delle due classi energetiche, come dovrebbe considerarsi tale fattispecie?

Il credito sarebbe semplicemente non spettante, oppure, venendo meno uno dei requisiti di legge per il suo riconoscimento, addirittura inesistente?

## **Cosa dice la Cassazione**

Sul punto, le recenti prese di posizione della Corte di cassazione (per tutte, la sentenza 34443/2021 della per distinguere i crediti non spettanti da quelli inesistenti; tuttavia, le argomentazioni che si leggono nelle pronunce si riferiscono unicamente ai crediti esposti in dichiarazione, tant'è che la Corte afferma che è inesistente il credito «in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, "reale")» e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante le procedure di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni. Gli argomenti delle pronunce, pur offrendo un utile apiglio interpretativo, non sono quindi del tutto aderenti alla fattispecie dei crediti oggetto di opzione per la cessione o lo sconto in fattu-

ra, i quali per definizione non transitano per le dichiarazioni fiscali.

Sul tema, sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte delle Entrate, al fine di chiarire, nella specifica materia dei bonus edilizi, la differenza tra i crediti inesistenti e quelli non spettanti; ciò anche per consentire ai contribuenti che vogliano spontaneamente regolarizzare la propria posizione di non incorrere in errori che potrebbero compromettere il buon esito delle procedure di regolarizzazione.

Altra questione problematica che meriterebbe attenzione riguarda la possibilità di regolarizzare le violazioni relative a crediti inesistenti. In particolare, secondo una tradizionale impostazione dell'agenzia delle Entrate, i crediti inesistenti derivanti da condotte fraudolente dei contribuenti non possono essere oggetto di ravvedimento.

Nondimeno, la stessa Agenzia ha ritenuto che la diversa ipotesi di utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo inesistenti, anch'essa sanzionata in base all'articolo 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997 (richiamata anche dall'articolo 121 del Dl 34/2020 per le violazioni in materia di bonus edilizi), è una violazione ravvedibile in base all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, a ciò non ostando la "inesistenza" del credito. Sulla base di questo presupposto, dovrebbero quindi considerarsi ravvedibili le violazioni relative ai crediti edilizi anche quando danno luogo a crediti inesistenti, purché non derivanti da condotte fraudolente, ma sarebbe opportuno un

chiarimento sul tema da parte dell'amministrazione finanziaria.

**La via del ravvedimento**


Con riferimento al procedimento di regolarizzazione, lo strumento più idoneo a tal fine è certamente il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Nulla osta alla possibilità di ravvedersi, secondo tale disposizione, le violazioni in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, mediante riversamento dell'importo del credito ceduto, oltre interessi e sanzioni ridotte, considerando come termine iniziale cui far riferimento per calcolare la riduzione sanzionatoria quello di presentazione della comunicazione di op-

zione. Tale assunzione risulta di recente corroborata dalla risoluzione 12/E del 14 marzo 2022, con cui l'agenzia delle Entrate, nell'istituire i nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022, aggiunge che si può utilizzare lo stesso codice tributo anche per il "riversamento" del credito "compensato". Sarebbe tuttavia opportuno che l'Agenzia si occupasse espressamente della questione, soprattutto disciplinando l'ipotesi di ravvedimento in capo al beneficiario anche nel caso di crediti ceduti, con istituzione di apposito codice tributo.

Sotto quest'ultimo profilo, permane un ulteriore dubbio sui soggetti titolati ad effettuare il ravvedimento, soprattutto nei casi in cui sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura.

In linea di principio, il primo soggetto titolato ad eseguire la regolarizzazione è senz'altro il beneficiario della detrazione, in quanto il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 121 del Dl 34/2020 ascrive espressamente a quest'ultimo la violazione che si intende regolarizzare, appuntandogli il "recupero", in caso di "mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'APPUNTAMENTO**

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

**NT+FISCO**

**Speciale superbonus manovra**

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore  
[ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

**LA DEMARCAZIONE  
Il ravvedimento  
è ammesso  
purché non siano  
state messe in atto  
condotte fraudolente**

**DA CHIARIRE  
Può verificarsi  
che i lavori eseguiti  
non realizzino  
il miglioramento  
di due classi**

















































































































